

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott. Massimiliano Sacchi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. Omissis/2011 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13/01/2015 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 7.4.2015

TRA

**DEBITORE; GARANTI**

*opponenti*

E

**BANCA**

*opposta*

**Oggetto:** rapporti bancari.

**Conclusioni:** come da verbale relativo all'udienza del 13/01/2015.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con decreto ingiuntivo n. Omissis/11, il Tribunale di Napoli ordinava al debitore principale ed ai garanti, di pagare, in solido tra di loro, in favore della Banca, l'importo di 339.767,31, oltre interessi e spese processuali.

Tanto in accoglimento del ricorso, con cui il citato istituto di credito aveva dedotto che: la somma dinanzi indicata costituiva l'esposizione debitoria maturata in capo al debitore relativamente ai seguenti rapporti: conto corrente ordinario n. Omissis, corrente ordinario n. Omissis; conto corrente anticipo n. Omissis; finanziamento chirografario n. Omissis; il credito era garantito da fidejussioni prestate dai garanti.

Avverso il richiamato provvedimento monitorio, il debitore ed i garanti spiegavano tempestiva opposizione.

Resisteva la Banca, la quale invocava il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

In corso di causa, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.

Quindi, prodotta documentazione, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa giunge alla decisione del Tribunale.

L'opposizione non è fondata.

Deve, infatti, osservarsi che la Banca abbia pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo, sin dalla fase monitoria, prodotto: la copia dei contratti di conto corrente ordinario n. *Omissis*, e di anticipazione in conto corrente n. *Omissis*, n. *Omissis*, intrattenuti dal debitore con la filiale del medesimo istituto, e del finanziamento chirografario, dell'importo di euro 150 mila, concesso in data 15.12.2009 al debitore; le copie delle fideiussioni rilasciate dai garanti, e delle certificazioni emesse ai sensi dell'art. 50 d. Lgs. n. 385/93, attestanti il saldo contabile dei citati rapporti.

Inoltre, nel costituirsi in giudizio, all'esito della proposizione dell'avversa opposizione, la banca ha depositato la serie integrale degli estratti conto, relativi a ciascuno dei rapporti azionati in giudizio, dal sorgere di essi sino all'estinzione.

Dalla documentazione dinanzi richiamata emerge, quindi, la prova del credito azionato e della garanzia prestata dai garanti.

Questi ultimi, infatti, sottoscrivevano una fideiussione omnibus, con la quale si impegnavano a garantire, fino alla concorrenza di euro 330.000,00, le obbligazioni sorte in capo al debitore in ragione dei rapporti già in essere o in seguito conclusi dalla stessa con la Banca (cfr. originale della fideiussione sottoscritta in data 15.12.2009). Inoltre, i medesimi soggetti prestavano fideiussioni specifiche, per garantire l'adempimento del debito nascente dal finanziamento chirografario di euro 130 mila, accordato dalla Banca al debitore in data 15.12.2009.

Al cospetto di tale compendio istruttorio, gli oppositori hanno sollevato eccezioni generiche e non conferenti alle peculiarità dei rapporti in esame.

Invero, quanto alla deduzione intesa a contestare l'adempimento delle certificazioni, emesse ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 385/93, a provare l'entità del credito, la censura è da ritenersi superata alla luce della produzione in atti degli estratti conto integrali.

Peraltro, in presenza di questi ultimi, gli oppositori neppure hanno indicato, con la necessaria analiticità, quali partite contabili intendevano contestare.

Relativamente alla deduzione, con la quale si è inteso eccepire la produzione solo in copia della documentazione contrattuale, va, in primo luogo, evidenziato come la difesa degli oppositori sia, sul punto, generica, in difetto dell'indicazione, ad opera degli stessi, di ragioni plausibili, che potessero indurre il Giudicante a dubitare della conformità di tali atti ai rispettivi originali.

Peraltro, anche a voler prescindere da ciò, l'eccezione risulta definitivamente contraddetta dal deposito degli originali dei contratti, posti a fondamento del ricorso, cui la Banca procedeva all'atto della costituzione nell'odierno giudizio di opposizione.

Nel merito, le contestazioni sollevate dagli ingiunti sono smentite dal tenore dei contratti in questione.

In particolare, con specifico riguardo alla dedotta inosservanza della norma di cui all'art. 1283 c.c. ed all'illegittimità delle pattuizioni negoziali che contemplano la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori, deve evidenziarsi che, come del resto da questo Giudice già esposto nell'ordinanza del 5.6.2012 (con la quale rigettava l'istanza di nomina di un CTU contabile sollecitata dagli oppositori), tutti e tre i rapporti di conto corrente azionati dalla Banca sono sorti in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 25 D. L.vo 4.08.1999, n. 342, il quale, modificando l'art. 120 TUB, ha reso legittima la capitalizzazione infrannuale degli interessi nell'ambito delle operazioni in conto corrente, e della successiva ed attuativa Delibera CICR del 9.02.2000.

Come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 Delibera CICR citata).

Tali condizioni, nel caso di specie, risultano rispettate, poiché, come si desume chiaramente dall'esame dei tre contratti di conto corrente, identificati dai numeri dinanzi indicati, risulta pattuita la medesima periodicità (trimestrale) di regolamentazione degli interessi debitori e di quelli creditori, ed, inoltre, la clausola delle condizioni generali di contratto, nella quale è contenuta, appunto, la previsione inerente la detta capitalizzazione, è specificamente richiamata in calce al contratto stesso e sottoscritta dal correntista.

Con riguardo ai rapporti identificati dai numeri *Omissis* e *Omissis*, giova, poi, evidenziare che, con essi, la banca accordava alla correntista delle linee di credito sotto forma di anticipazione in conto corrente.

Ne segue, che, rispetto a tali contratti, non abbia ovviamente senso discorrere di rispetto della condizione di reciprocità, perché trattandosi, in tal caso, di conti inerenti ad operazioni a debito del correntista, il quale utilizza in una o più volte la disponibilità liquida concessagli dalla banca, per loro natura prevedono unicamente l'applicazione di tassi debitori.

Del pari infondata si rivela, poi, l'affermazione secondo la quale l'istituto di credito non rispettava l'obbligo della forma scritta *ad substantiam*, imposto in materia di contratti bancari dall'art. 117 TUB.

In proposito deve, infatti, osservarsi come la Banca abbia in effetti provato l'avvenuta conclusione per iscritto dei contratti di conto corrente e di concessione delle linee di credito, di cui il debitore beneficiava, mediante la produzione della documentazione innanzi richiamata.

Inoltre, giova sul punto soggiungere che i rapporti in esame sono sorti tutti in epoca anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, il quale, modificando l'art. 127 TUB, ha previsto che le nullità contrattuali, conseguenti alle violazioni delle disposizioni in tema di trasparenza e forma dei contratti, pur continuando a costituire nullità cd. di protezione, in quanto poste nell'interesse del correntista, sono rilevabili d'ufficio dal Giudice (cfr. il vigente articolo 127, il quale dispone che "le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice").

Ne segue che, nella specie, sia applicabile *ratione temporis* la formulazione originaria del medesimo articolo 127 D. Lg. 1 settembre 1993 n. 385, la quale prevedeva che la nullità del contratto, conseguente alla mancata osservanza dell'obbligo di forma scritta sancito dall'art. 117, comma 3, del citato d. lg., potesse essere fatta valere solo dal cliente.

Pertanto, tenuto conto di quanto appena evidenziato, in un'ipotesi quale quella in esame, in cui risultavano azionati dalla banca una pluralità di rapporti, era precipuo onere del correntista indicare rispetto a quale di essi fosse stato, in ipotesi, violato l'obbligo della forma scritta a pena di nullità.

Ma, nella specie, come sopra osservato, l'eccezione è stata genericamente formulata, avendo gli ingiunti invocato la violazione dell'obbligo di forma scritta, senza indicare puntualmente il rapporto rispetto al quale la nullità veniva a determinarsi.

Il garante ha, poi, eccetto che l'istituto di credito, violando le regole di correttezza e di buona fede, non l'avesse tenuta informata circa l'andamento del rapporto intrattenuto con la debitrice principale.

L'assunto è palesemente smentito dalla previsione, (contenuta all'articolo 4 della fideiussione omnibus e 5 di quella specifica, afferente il finanziamento chirografario), a tenore della quale, è onere del fideiussore tenersi

*Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, 22.04.2015, n. 5960*

al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed informarsi presso la banca dello svolgimento dei rapporti.

Alla luce di tale inequivoca disposizione, alcuna censura può seriamente rivolgersi all'istituto di credito, che non era, in ragione di essa, obbligato ad informare il fideiussore dell'andamento dei rapporti garantiti.

Le esposte considerazioni giustificano il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Le spese processuali del giudizio di opposizione, si liquidano come in dispositivo a norma del Dm 55/14 e debbono seguire la soccombenza degli opposenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta dal debitore e dai garanti avverso il decreto ingiuntivo n. *Omissis*/11 e, per l'effetto, conferma il decreto stesso;
- 2) condanna gli opposenti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore della Banca, delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in euro 12.678,00 per compenso, euro 1.901,70 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 20/04/2015.

Il Giudice

dott. Massimiliano Sacchi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*